

Codice DB1407

D.D. 17 giugno 2014, n. 1745

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di due scarichi di acque bianche e relative difese spondali nel Rio Giardinetto in Comune di Alessandria (AL). Richiedente: Regione Piemonte - Direzione Risorse Umane e Patrimonio

In data 28/05/2014, ns. prot. 28490/DB14.07, il Dott. Vincenzo Coccolo, in qualità di Direttore ad Interim presso la Direzione Risorse Umane e Patrimonio della Regione Piemonte, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di due scarichi di acque bianche e relative difese spondali nel Rio Giardinetto in Comune di Alessandria (AL), presso la sede della Protezione Civile ubicata in Viale Remotti n. 67.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato Rio Giardinetto è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal gruppo di progettazione interno della Regione Piemonte, composto dall'Arch. Cinzia BALDUCCI, dall'Arch. Monica DONETTO e dall'Ing. Alessandro SUCCIO, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

L'intervento prevede la realizzazione di due scarichi per le acque bianche provenienti dal piazzale mediante la posa di due tubazioni DN 250; a difesa degli scarichi e della sponda idrografica destra del Rio Giardinetto verranno realizzati due tratti di scogliera in massi non cementati per una lunghezza di 5 ml per lo scarico più a monte e di 15 ml in corrispondenza dello scarico più a valle in corrispondenza della sponda in erosione in cui si prevede anche la risagomatura in sponda opposta.

A seguito di sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. le difese spondali dovranno seguire l'andamento dell'attuale profilo di sponda ed essere opportunamente raccordate con i tratti di monte e di valle;
2. non è consentito ridurre la sezione di deflusso del rio e realizzare sovralti di sponda;
3. la quota di imposta della berma di fondazione delle difese in massi dovrà essere ad una quota antiscalzamento;
4. l'immissione delle tubazioni nel corso d'acqua non dovrà risultare controcorrente o perpendicolare all'asse del corso d'acqua bensì a favore di corrente;
5. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, la Regione Piemonte, Direzione Risorse Umane e Patrimonio, a realizzare due scarichi di acque bianche e relative difese spondali nel Rio Giardinetto in Comune di Alessandria, presso la sede della Protezione Civile ubicata in Viale Remotti n. 67, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);

7) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

8) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche ed idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

9) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R e s.m.i.;

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno